

COMMISSIONE IV  
GIUSTIZIA

16.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 APRILE 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ORONZO REALE

INDICE

	PAG.
<b>Sostituzione:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	217
<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>	
Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari ( <i>Approvato dalla II Commissione permanente del Senato</i> ) (1713) . . . . .	217
PRESIDENTE . . . . .	217, 221, 225, 226, 227, 228, 229, 230
ACCREMAN . . . . .	230
CASTELLI, <i>Relatore</i> . . . . .	217, 226, 227, 228, 230
COCCIA . . . . .	223, 228
DI NARDO . . . . .	221, 226, 227, 230
GARGANI . . . . .	228, 230
LENOCI . . . . .	230
MICHELI PIETRO . . . . .	223, 225
MUSOTTO . . . . .	225, 226, 229
PADULA . . . . .	224, 225, 226, 228, 229
PATRIARCA . . . . .	229, 230
PENNACCHINI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	227, 230
SPAGNOLI . . . . .	229

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, per la seduta odierna il deputato Milia è sostituito dal deputato Pirolo.

**Discussione del disegno di legge: Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (1713).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari », già approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 15 febbraio 1973.

L'onorevole Castelli ha facoltà di svolgere la relazione.

CASTELLI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il problema dell'adeguamento del servizio dei protesti cambiari alle esigenze moderne, conseguenti alla rapida evoluzione economico-sociale dell'ultimo trentennio, torna all'esame del Parlamento per la quarta volta nel corso di legislature diverse. Già nella terza legislatura, infatti, il ministro Gonella aveva presentato il disegno di legge n. 1075, che era stato ampiamente discusso, ma non aveva po-

La seduta comincia alle 11.

MAZZOLA, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

tuto terminare il suo *iter* prima della fine della legislatura stessa. Nel corso della quarta legislatura, poi, l'onorevole Oronzo Reale, che oggi è il presidente della nostra Commissione ed allora era ministro di grazia e giustizia, presentò il disegno di legge n. 1525, che poté essere esaminato sia dalla Camera sia dal Senato, ma, anche questa volta, la fine della legislatura intervenne prima che il testo definitivo fosse approvato da entrambi i rami del Parlamento. Durante la quinta legislatura, l'allora ministro della giustizia Gava presentò alla Camera il disegno di legge n. 2126, che andò ad aggiungersi a numerose proposte di legge di iniziativa parlamentare, presentate dall'onorevole Pintus (n. 952), dall'onorevole Pietro Micheli (n. 1004), dagli onorevoli Pietro Micheli ed altri (n. 1384), dagli onorevoli Cavallari ed altri (n. 2451).

La nostra Commissione decise quindi di costituire un Comitato ristretto, che dopo aver espletato la sua attività per un non breve spazio di tempo, riuscì a varare un testo unificato dei vari progetti di legge. Tuttavia il Senato operò, in relazione a tale testo, modifiche di non poco momento, per cui ancora una volta lo scioglimento del Parlamento impedì l'approvazione definitiva della normativa in questione.

Tenendo conto dei lavori parlamentari, e soprattutto di quelli svolti durante la passata legislatura, il ministro Gonella ha presentato al Senato, in data 9 ottobre 1972, il disegno di legge n. 421, che in questa occasione non ha sollevato controversie di rilievo, ed è stato approvato, nella seduta del 15 febbraio 1973, dalla II Commissione permanente di quel ramo del Parlamento, con alcune modifiche formali, di cui dirò poi, e previo lo stralcio di un articolo, che riprendeva una disposizione contenuta nella proposta di legge presentata nella scorsa legislatura dall'onorevole Pietro Micheli.

Ora noi siamo chiamati a pronunciarci su questo argomento e non ritengo dobbiamo ripetere per esteso tutto quanto è stato svolto e dibattuto nel corso della precedente legislatura.

Da parte mia indicherò soltanto le linee portanti del provvedimento. È nota a tutti la situazione di fatto attualmente esistente; la normativa in vigore è stata emanata in un periodo in cui la diffusione dei titoli cambiari era limitata e i protesti venivano a verificarsi non eccezionalmente, ma senz'altro in misura minore di quanto non avvenga adesso. Pertanto tale normativa non è più adatta all'attuale situazione.

Per risolvere tale problema si sono proposte due soluzioni diverse. Con la prima si è sostenuto, sia in sede di dottrina sia su un piano pratico, che sarebbe opportuno adottare il criterio della domiciliazione obbligatoria o volontaria incentivata dei titoli, al fine di facilitare l'esecuzione del protesto attraverso il fatto che l'ufficiale giudiziario procedente o il segretario comunale o il notaio, accedendo in un unico luogo presso il quale trovino domicilio i titoli, possano compiere gli atti relativi al protesto con rapidità. Questo criterio era stato recepito in larga misura dalla proposta di legge dell'onorevole Pietro Micheli, presentata nella passata legislatura, che non ha terminato il suo *iter*. In quel progetto di legge si proponeva il domicilio volontario dei titoli presso l'ufficiale procedente oppure presso istituti bancari.

Con la seconda soluzione si è contrapposta un'altra tendenza di tipo dottrinale, che ha già avuto applicazione pratica, e che parte si basa su di una certa interpretazione della convenzione di Ginevra del 7 giugno 1930 (cui è stata data esecuzione in Italia con il regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1130).

La succitata convenzione di Ginevra non stabilisce che ci sia un modulo fisso non variabile per l'esecuzione dei protesti; lascia alla legislazione dei singoli Stati membri il compito di fissare le forme di tale esecuzione, ponendo quale unico vincolo il rispetto del principio dell'*acte authentique*. In relazione a questo principio, si è sostenuta quindi la necessità di poter configurare una procedura complessa in cui una persona interpellasse il debitore per appurare la sua disponibilità a pagare o meno il titolo, e altra persona potesse redigere la verbalizzazione formale dell'atto. Con questo criterio il pubblico ufficiale non avrebbe la necessità di accedere al domicilio di ciascuno dei debitori, ma potrebbe servirsi di collaboratori. A questo proposito debbo rilevare che in pratica questa procedura è già attuata anche se essa è in contrasto con le norme attualmente in vigore; addirittura nella passata legislatura abbiamo avuto delle richieste di audizione da parte di un sindacato « camminatori » che reclutava persone che collaboravano in tal modo con i notai e gli ufficiali giudiziari, andando di casa in casa presso ogni debitore per appurare la sua disponibilità, o meno, a pagare i titoli e riferendo l'esito della loro missione appunto ai notai o agli ufficiali giudiziari.

Il disegno di legge che oggi stiamo esaminando si è posto nell'ottica di non considerare illecita questa situazione e di non considerarla

contrastante con la convenzione di Ginevra e quindi di recepirla nella nostra legislazione; cioè il disegno di legge recepisce la conservazione del domicilio del debitore come *querable* e non *portable*, come possibilità di fronteggiare la larga diffusione dei titoli cambiari attraverso la identificazione dell'atto di protesto come atto complesso, realizzato attraverso la partecipazione di una pluralità di persone.

Si pone a questo punto un problema di ordine giuridico: qual è la figura del « presentatore » del titolo? Il Senato, come vedremo, ha modificato il testo governativo dell'articolo 2, disponendo che l'equiparazione del presentatore al pubblico ufficiale ai sensi e per gli effetti del titolo II del libro II del codice penale operi limitatamente al compimento degli atti relativi al protesto.

Accanto a tale problema di ordine giuridico si pone una questione di ordine pratico, che ha provocato contrasti nel corso delle precedenti legislature e che è stata poi sostanzialmente accolta dal Senato: quali categorie potessero concorrere all'esercizio di questa attività e quale spazio (perché il problema ha una notevole rilevanza economica) dovessero avere i notai, gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari. È ovvio che lo stabilire un determinato numero di presentatori per ogni singolo notaio non costituisce un problema di eleganza giuridica, ma implica delle conseguenze economico-finanziarie di notevole rilievo. È altrettanto evidente che lo stabilire una facoltà degli aiutanti ufficiali giudiziari di procedere autonomamente all'elevazione del protesto o configurarli esclusivamente quali collaboratori degli ufficiali giudiziari influisce profondamente sulla struttura e sui rapporti delle due categorie di ausiliari della giustizia. Di conseguenza, anche se tale espressione può apparire un po' drastica, abbiamo assistito ad una guerra di tipo corporativistico tra diversi sindacati, associazioni di tipo parasindacale, Consiglio nazionale del notariato e segretari comunali, che avanzavano richieste del tutto difformi tra loro.

In questa Commissione nella passata legislatura e al Senato in quella presente è stata realizzata una soluzione che — devo dirlo con chiarezza e a titolo personale — sacrifica in misura notevole gli ufficiali giudiziari che vengono posti quasi completamente sul piano di coloro che hanno fatto un concorso molto meno rigoroso e che occupano un grado inferiore (se è lecito usare questa espressione) nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, e cioè gli aiutanti ufficiali giudiziari. Tuttavia pur rendendomi conto delle benemerienze che

la categoria degli ufficiali giudiziari vanta nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, io non credo che noi dobbiamo, in questa sede, rimettere in discussione un provvedimento che con tanta fatica è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento, ripetendo anche nella VI legislatura l'esperienza che, in quelle passate, ha lasciato questo sforzo scoperto.

Non arriviamo certamente ad una soluzione di tipo ottimale, ma non sempre si può arrivare ad emanare una normativa che non solo soddisfi ad alcune esigenze di ordine generale, ma nel contempo non vada ad urtare gli interessi legittimi di tutti coloro che vengono investiti dal problema. Quindi, la constatazione che il compromesso raggiunto, attraverso le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, incide, in certa misura, su legittime aspettative di una determinata categoria, non mi impedisce di esprimere una valutazione positiva, in relazione all'interesse generale.

Credo di dover aggiungere qualche parola per illustrare gli altri aspetti del presente provvedimento, che in effetti non si limita ad introdurre l'istituto del presentatore. Ho già detto, infatti, sia pure incidentalmente, che viene operata una estensione per quanto attiene alle categorie abilitate alla levata dei protesti. Più esattamente, non è a dire che si attribuisce la facoltà di levare i protesti a soggetti che non avevano mai espletato tale attività; si prevede, invece, che gli aiutanti ufficiali giudiziari, che già oggi, sia pure con particolare autorizzazione, possono levare i protesti in vece degli ufficiali giudiziari, siano abilitati a compiere questa operazione indipendentemente da autorizzazioni da parte degli organi giudiziari. A questo fine, anzi, il provvedimento dispone che la distribuzione dei titoli sui quali deve essere elevato il protesto avvenga tenendo conto di tale situazione, e non limitandosi a considerare gli aiutanti ufficiali giudiziari alla stregua di soggetti che intervengono in via surrogatoria degli ufficiali giudiziari. Agli aiutanti ufficiali giudiziari non viene però concessa — e questo rappresenta l'elemento che impedisce una parificazione assoluta della posizione di questa categoria con quella degli ufficiali giudiziari — la possibilità di ricorrere a dei presentatori. Tale possibilità è invece riconosciuta agli ufficiali giudiziari, ai notai ed ai segretari comunali.

A questo proposito, occorre rilevare che per i segretari comunali è previsto il ricorso unicamente al messo comunale, che può fungere da presentatore, mentre gli ufficiali giudiziari ed i notai possono ricorrere a qualunque persona che sia in possesso dei requisiti

richiesti per i fidefacienti dalla legge sull'ordinamento del notariato, ed abbia inoltre conseguito il diploma di licenza della scuola secondaria di primo grado e non abbia riportato condanne a pene detentive per delitti non colposi.

A titolo del tutto personale, e senza che ciò conduca da parte mia alla presentazione di emendamenti, debbo rilevare che i requisiti richiesti per i presentatori non appaiono troppo elevati. In sostanza, si fa riferimento a persone che abbiano conseguito il diploma di scuola media inferiore, vale a dire abbiano semplicemente espletato il corso di studi obbligatori per tutti i cittadini. Mi rendo, però, perfettamente conto delle motivazioni che hanno indotto il Governo ad approvare una disposizione di questo genere. In primo luogo, infatti, ci si trova di fronte ad una situazione di fatto della quale non si può non tenere conto; in secondo luogo, non si potevano ovviamente richiedere per i presentatori degli ufficiali giudiziari dei requisiti addirittura superiori a quelli che si richiedono per gli aiutanti ufficiali giudiziari.

Ritengo pertanto che la perplessità di ordine astratto che ho avanzato possa essere superata, e che quindi la norma richiamata sia accoglibile nel contesto del vigente ordinamento giuridico.

L'articolo 4 del disegno di legge prevede le attribuzioni dei presentatori, stabilendo che il presentatore del notaio, il presentatore dell'ufficiale giudiziario ed il messo comunale compiano, rispettivamente a nome del notaio, dell'ufficiale giudiziario e del segretario comunale, l'attività loro rimessa, e siano legittimati all'incasso totale o parziale dei titoli e degli emolumenti stabiliti dai successivi articoli 7 ed 8, nonché al rilascio della quietanza. È previsto che l'atto di protesto debba, anche quando interviene il presentatore, essere redatto conformemente a quanto stabilito nell'articolo 71 delle norme approvate con il regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 e nell'articolo 63 delle disposizioni approvate con il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736; tale atto deve poi contenere l'indicazione del presentatore ed essere sottoscritto dallo stesso.

Ripeto le considerazioni già svolte: ci si trova di fronte ad un atto complesso, che viene realizzato attraverso il concorso di due volontà: quella del presentatore, che a questo fine viene, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 2 del disegno di legge, parificato al pubblico ufficiale, e quella del pubblico ufficiale vero e proprio, che ha designato il presentatore.

Una novità si registra nei modi e nelle forme di presentazione dei titoli. Il titolo che scade in un giorno festivo è prorogato al primo giorno feriale successivo a quello di scadenza; all'articolo 5 del provvedimento si prevede inoltre che per i pubblici esercizi, per i negozi e per gli esercizi di vendita la data di scadenza del titolo che cade nel giorno di riposo è prorogata a tutti gli effetti al primo giorno feriale successivo. A mio avviso si tratta di una norma discriminatoria per tutte le altre categorie di cittadini; non esiste inoltre quella differenza razionale di situazione che la Corte costituzionale ripetutamente ha richiesto per giustificare un trattamento diverso dalla norma generale. Comunque, indipendentemente da questo problema, anche l'articolo 5 è accettabile nel testo trasmesso dal Senato.

Dissentito invece dall'atteggiamento del Senato, il quale ha ritenuto di stralciare la disposizione che era riportata nel testo unificato approvato dalla Camera nella passata legislatura e che risale alla proposta di legge presentata dall'onorevole Pietro Micheli.

Con la soppressione dell'articolo 6 non solo si esclude il domicilio obbligatorio (cosa a cui in realtà nessuno aveva mai pensato perché il domicilio *querabile* è stato sempre ritenuto conforme alla nostra legislazione), ma non si ammette alcun principio di incentivazione sul piano fiscale della domiciliazione volontaria. Tutto ciò comporta complicazioni inutili per cui sarebbe stato di gran lunga preferibile il mantenimento della disposizione di cui all'articolo 6 del testo governativo.

A questo punto, però, si pone l'esigenza di speditezza cui ho già fatto riferimento, che renderebbe inopportuna la presentazione di un emendamento tendente a reintrodurre l'articolo 6 nel testo del Governo. In questo modo, infatti, non si farebbe altro che giocare a *ping-pong* tra Camera e Senato con il rischio di far passare anche la sesta legislatura senza l'approvazione della normativa in questione.

Sono del parere, quindi, di approvare il testo così come si è stato trasmesso dall'altro ramo del Parlamento; pertanto sono favorevole anche all'accettazione dell'articolo 7, che pure non corrisponde alla graduazione dei diritti di protesto, e dell'articolo 8, che pure non fissa l'indennità di accesso in modo adeguato. Mi pare invece apprezzabile la normativa che è stata accolta per fissare i criteri della ripartizione dei titoli fra pubblici ufficiali, e che stabilisce che in mancanza di accordo il presidente della corte di appello, o

il presidente del tribunale competente da lui delegato, sentite le aziende di credito, i consigli notarili, i dirigenti degli uffici unici nonché i rappresentanti degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari presso gli stessi uffici unici e tenute presenti le situazioni locali ed ogni altro utile elemento, determina la ripartizione dei titoli tra le categorie dei notai, degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. E con questa soluzione viene scartata l'ipotesi di ricorrere a dei criteri prefissati per l'affidamento di titoli, rapportandolo al numero e all'entità delle somme da riscuotere, non tenendo conto di altre componenti che possono giocare in modo determinante (quale, ad esempio, quella del numero delle persone operanti nel settore).

È molto meglio, a mio avviso, mantenere il principio in base al quale vi deve essere un accordo in via principale, e, in via subordinata, una pronuncia discrezionale senza alcuna formalità di ordine giurisdizionale che preveda un determinato riparto.

Vorrei ora richiamare l'attenzione della Commissione su un'ultima disposizione, che ha un certo significato. Mi riferisco alla nuova regolamentazione della cancellazione dall'elenco dei protesti. È a tutti noto come oggi si creino delle situazioni di particolare disagio a causa di protesti elevati erroneamente, e come le procedure che pur sussistono per consentire delle rettifiche siano farraginose e difficili da intraprendere.

Il disegno di legge stabilisce (articolo 12) che chi esegue il pagamento di una cambiale o di un vaglia cambiario nel termine di cinque giorni dalla levata del protesto può chiedere la cancellazione del proprio nome dall'apposito elenco, proponendo formale istanza al presidente del tribunale competente, entro il giorno susseguente al pagamento. Analoga richiesta può essere presentata anche nei casi in cui si sia proceduto illegittimamente od erroneamente alla levata del protesto. Questa è una disposizione indubbiamente accettabile, perché semplifica il ricorso all'autorità giudiziaria al fine di ottenere la cancellazione dall'elenco da parte di chi ha subito l'errore altrui o di chi abbia adempiuto con leggero ritardo (e tale concessione è parsa ad alcuni troppo generosa) al compimento della sua obbligazione.

Non è un giudizio di natura giuridica quello che dobbiamo esprimere sul disegno di legge al nostro esame, ma una considerazione di opportunità politica. Io ho premesso che non intendevo fare una esegesi dettagliata ed approfondita degli articoli, e mi illudo di

aver adempiuto il mio compito concludendo con l'esprimere il parere favorevole all'approvazione del disegno di legge così come ci perviene dal Senato.

Pur riconoscendo che il testo potrebbe essere modificato, in linea astratta, nella perfezionistica ricerca del meglio, ritengo che l'esperienza di quattro legislature e la difficoltà di contemperare le esigenze di diverse categorie ci impongano di sacrificare questo astratto disegno del meglio per tradurre in legislazione dello Stato qualcosa che migliori certamente l'attuale situazione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Siccome ritengo che in sede di esame degli articoli dovranno essere ripresi e approfonditi molti argomenti, pregherei coloro che desiderano prendere la parola di limitare il loro intervento entro termini di tempo possibilmente brevi.

**DI NARDO.** Attenendomi alla raccomandazione di sinteticità formulata dal nostro presidente, mi limiterò ad illustrare il criterio ispiratore degli emendamenti che mi riprometto di presentare, in relazione a diverse disposizioni contenute nel disegno di legge in esame.

Debbo innanzitutto sottolineare il fatto che poche volte mi è capitato di trovarmi — nel corso di dibattiti in Commissione, che solitamente si svolgono prevalentemente sul piano tecnico, anziché su quello strettamente politico — di fronte ad una situazione così sconcertante: basti pensare che il relatore, onorevole Castelli, dopo avere evidenziato, con dotte e approfondite indicazioni, le incongruenze presenti nella normativa in discussione, ha invitato poi i colleghi ad esprimere un giudizio positivo!

Mi giunge notizia che l'onorevole Lospinoso Severini intende presentare un ordine del giorno, al fine di invitare il Governo a considerare l'esigenza di elaborare una organica normativa sulla materia che stiamo esaminando. Ora, io non riesco a comprendere per qual motivo il legislatore, che dispone degli strumenti per colmare un constatato vuoto legislativo, debba invece ricorrere ad un ordine del giorno, con cui si invita il Governo a studiare il problema, in quanto la normativa che ci si appresta ad approvare appare manifestamente inadeguata! Si potrebbe dire, con una vecchia battuta napoletana, che in questo modo si legifera con il sistema delle « pezze »: prima si approvano alcune disposizioni frammentarie, poi, come si dice, si cerca di « mettere una pezza », e così via.

Certo, nessuno disconosce la necessità di un intervento legislativo nella materia di cui stiamo trattando: se, infatti, oggi si verificano situazioni abnormi, sotto il profilo dell'equità o del rispetto delle norme vigenti, ciò non va certo ascritto a colpa di categorie quali quelle degli ufficiali giudiziari o dei notai: è il legislatore, invece, che non ha saputo tenere il passo con l'evolversi della situazione ed il moltiplicarsi delle esigenze, e che ha reso possibile l'instaurarsi di uno stato di fatto che per alcuni versi fa pensare alle ben note « liti tra monatti ».

Una nuova disciplina legislativa, quindi, appare indispensabile in questo campo; ma occorre intervenire modificando la vigente legge cambiaria, in conformità con i principi stabiliti dagli accordi di Ginevra. Ancora una volta, invece, si è preferito far ricorso ad un autonomo provvedimento legislativo.

Tutti ricordano l'ampio dibattito che si svolse, intorno al provvedimento oggi in discussione, durante la quinta legislatura. Fu costituito un Comitato ristretto, che lavorò proficuamente, poiché da nessun gruppo politico vennero sostenute e difese posizioni preconcette o di parte, tutti avendo presente, invece, la reale natura dei problemi. Quando però si giunse alla discussione in Commissione plenaria, l'onorevole Pietro Micheli — del quale per altro riconosco ed apprezzo la competenza e la preparazione — ritenne di dover avanzare una proposta che a me sembrò assai discutibile; tale proposta fu allora approvata dalla Commissione, ed oggi viene nuovamente presentata alla nostra attenzione attraverso la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 10 del disegno di legge n. 1713.

Va premesso che, a norma dell'articolo 10 in parola, la distribuzione dei titoli da protestare tra i vari « pretendenti » (vale a dire gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari ed i notai) viene operata attraverso un determinato criterio. A questo punto, però, l'ultimo comma dell'articolo 10 contiene una disposizione particolare, valida soltanto per i notai (con ciò, il principio della non disparità di trattamento tra i cittadini viene abbondantemente violato), la quale stabilisce che la ripartizione nell'ambito di tale categoria avviene previa decisione dei consigli notarili.

Ora, io debbo dire che, se con la parola « corporativismo » si intende fare riferimento alla difesa di interessi settoriali, ebbene, la norma appena richiamata è tipica espressione

di corporativismo; se invece con il termine in questione si fa riferimento — questa è appunto la mia interpretazione — ad una valutazione dell'interesse temperato delle varie categorie, bisogna concludere che siamo ben lontani, nel caso in esame, dal vero corporativismo. Il fatto che possa, dal punto di vista pratico, apparire opportuno che si introduca un criterio come quello sancito dall'ultimo comma dell'articolo 10 non toglie che, in tal modo, si dia luogo ad una norma di pretto carattere corporativo e settoriale.

La verità è che, tra le leggi che vengono approvate, alcune sono buone, altre meno buone; ed ogni cattiva legge porta con sé una successiva legge, anch'essa cattiva.

Si consideri un altro aspetto del provvedimento che stiamo esaminando, che appare lesivo della posizione degli ufficiali giudiziari. Come i colleghi sanno, è all'esame del Parlamento una proposta di legge che, recependo una istanza della categoria, prescrive l'obbligo della laurea per l'immissione nel ruolo degli ufficiali giudiziari. La categoria degli ufficiali giudiziari ha avanzato questa richiesta proprio perché si sente aggredita, scavalcata da altre categorie, e pensa quindi di predisporre una sorta di sbarramento per la propria difesa.

Credo che tutti i colleghi siano a conoscenza dei termini della questione, giacché avranno certamente avuto modo di ricevere delegazioni delle varie categorie interessate, i cui esponenti, tra l'altro, si sono finti simpatizzanti ora dell'uno, ora dell'altro partito, riuscendo a navigare nel vasto mare politico per realizzare solo ed unicamente i propri interessi.

Ora, io vorrei richiamare il rispetto di quelle esigenze cui tutti siamo tenuti, come legislatori e come operatori del mondo della giustizia. Ricordo che, quando nella scorsa legislatura fu ventilata la proposta di aumentare le inadeguate retribuzioni degli ufficiali giudiziari, degli aiutanti ufficiali giudiziari e degli amanuensi, ricorrendo ad una sorta di « diritti casuali », furono sollevate molte obiezioni. In effetti, non si vede per qual motivo, se si ritengono non congrue le retribuzioni di determinate categorie, non si provveda ad un adeguamento secondo i normali criteri, anziché ricorrere ancora una volta al principio della ripartizione di proventi che hanno natura di « diritti casuali ».

Le previsioni contenute nel disegno di legge in esame mortificano la categoria degli ufficiali giudiziari, a vantaggio di quella degli

aiutanti ufficiali giudiziari, e ciò mi sembra inaccettabile, soprattutto ai fini del rispetto di un principio di gerarchia che è insito nei rapporti organizzati, come espressione naturale, e non già come sopraffazione degli uni nei confronti degli altri.

In base a queste considerazioni, preannuncio che ho deciso di presentare una serie di emendamenti alle disposizioni contenute nel disegno di legge in discussione. Attraverso tali emendamenti intendo proporre la soppressione di una norma di carattere corporativo e settoriale, come quella di cui all'ultimo comma dell'articolo 10, che si discosta dai criteri seguiti dalle nostre leggi e dalle disposizioni costituzionali. Debbo poi aggiungere che, una volta introdotto il criterio di subordinare il notaio, che è un libero professionista, alla decisione dei consigli notarili per quanto riguarda l'espletamento della sua attività in ordine alla levata dei protesti, si dovrebbe estendere lo stesso criterio anche agli altri aspetti dell'attività professionale dei notai. Perché, allora, non si prevede che la distribuzione tra i notai degli atti notarili avvenga tramite i consigli dell'ordine? Non sembra, infatti, che possa accogliersi in un caso un determinato criterio, e nell'altro caso il criterio opposto!

Altri emendamenti che avrò l'onore di presentare si propongono di evitare che si ponga in essere una situazione di mortificazione degli ufficiali giudiziari, a vantaggio della categoria degli aiutanti ufficiali giudiziari. Voglio precisare che non è mia intenzione considerare l'aspetto economico del problema, e quindi non intendo in alcun modo ledere gli interessi degli aiutanti ufficiali giudiziari: infatti, a mio avviso, questi soggetti debbono costituire i presentatori cui gli ufficiali giudiziari debbono obbligatoriamente rivolgersi ai fini della levata dei protesti cambiari. Io desidero soltanto salvaguardare una posizione di principio, e ritengo che il contenuto giuridico e il significato filologico dell'espressione « aiutante » debbano essere rispettati, e non già vanificati da una sostanziale equiparazione della posizione degli aiutanti ufficiali giudiziari a quella degli ufficiali giudiziari: ciò, ripeto, indipendentemente da ogni considerazione di natura economica.

Concludo affidando le mie considerazioni all'attenzione dei colleghi, i quali prima di essere legislatori sono e debbono essere dei giuristi.

MICHELI PIETRO. Dopo l'intervento del collega di Nardo, il quale mi ha chiamato direttamente in causa, non posso non parlare.

Pur comprendendo lo spirito con cui è stato portato avanti il discorso, non riesco a capire perché l'aspetto deteriore di questa legge sarebbe rappresentato dall'ultimo comma dell'articolo 10. Quando discutemmo nella passata legislatura il provvedimento sui protesti cambiari, l'ultimo comma dell'articolo 10 fu introdotto in base ad un emendamento che io stesso avevo presentato e che voleva essere l'elemento moralizzatore del provvedimento in questione.

Il collega di Nardo afferma che si tratta di un principio corporativo inaccettabile dal momento che quella del notaio è una libera professione. Tutti abbiamo constatato quanto ci sia di patologico nell'esercizio del protesto, e quanto intollerabile sia l'attività svolta per l'accaparramento attraverso agenzie; proponendo l'introduzione di questa norma avevo inteso contribuire a moralizzare l'aspetto deteriore di tutta la situazione che non presentava alcuna possibilità di libera scelta da parte dei notai meno importanti. In questo senso il criterio della mediazione dei consigli notarili sembra adeguato non solo alla moralizzazione, ma anche alla razionalizzazione della situazione attualmente esistente.

COCCIA. Alle spalle del provvedimento oggi al nostro esame c'è stato un lunghissimo dibattito che si è svolto nel corso di tre legislature. È chiaro che non possiamo chiedere ad ogni componente questa Commissione di ricordare lo scontro tra le varie posizioni che si è avuto nel corso di questo lungo dibattito.

Noi valutiamo il provvedimento in questione come transitorio poiché esso necessita di essere seguito a breve scadenza da una normativa organica; il provvedimento, infatti, investe problemi di certezza del diritto e problemi relativi allo *status* giuridico dei pubblici ufficiali. D'altra parte, è pur vero che non si può continuare ad andare avanti con la normativa attuale: su questo credo che la Commissione all'unanimità sia d'accordo.

Desidero comunque ricordare che durante i lavori svolti nell'ambito del Comitato ristretto nella passata legislatura vi furono scontri tra posizioni molto diverse; il gruppo comunista sostenne la necessità di arrivare a decisioni ben più radicali di quelle riportate nel testo del provvedimento, proprio per evitare tutte quelle sperequazioni che si annidano in questo settore. Sostenemmo che occorreva eliminare quella serie di clandestini che prestavano (e prestano) la loro attività in una serie di centrali di smistamento dei titoli

di credito (svolgendo una funzione che è stata qui definita di « monatti »).

In quella sede esaminammo la possibilità di rivedere completamente l'attività espletata dai notai, dagli ufficiali giudiziari e dagli aiutanti ufficiali giudiziari, non essendo la nostra parte favorevole al mantenimento della divisione di attività fra queste ultime categorie. Sarà bene ricordare che lo scopo della lunga discussione che avemmo, e alla quale parteciparono numerosi colleghi e anche esperti del Ministero di grazia e giustizia, fu quello di raggiungere un accordo che ponesse fine alle violazioni di legge più vistose, attinenti alla certezza dei fatti e alla disegualianza esistente nell'ambito della ripartizione dei titoli tra ufficiale giudiziario e aiutante ufficiale giudiziario; non si giunse ad un accordo per una equiparazione tra queste due categorie (che pure riteniamo obiettivo da raggiungere attraverso la unificazione dei ruoli), bensì ad un accordo per stabilire un principio di equità nella ripartizione dei titoli in ordine alla levata del protesto, poiché tale ripartizione avveniva (ed avviene) in maniera notevolmente diseguale.

Detto questo, vorrei aggiungere che certamente non ci soddisfa la parte relativa alla posizione dei presentatori e, soprattutto, l'articolo 10, concernente la ripartizione dei titoli detenuti da aziende di credito. Tuttavia non possiamo sottacere che alcuni passi in avanti sono stati fatti. Proprio in tale ambito, infatti, noi giungemmo ad un accordo che, pur essendo stato fondamentalmente respinto dal Senato, ritroviamo nel testo oggi al nostro esame.

Riteniamo che porsi su un terreno emendativo non significa aprire un discorso serio per una radicale trasformazione di questo istituto, ma significa perpetuare l'attuale situazione, da una parte di sperequazione e dall'altra di illecito penale a danno dei cittadini. In relazione a ciò noi consideriamo utile approvare il provvedimento così come ci viene dal Senato, pur non essendo soddisfatti di alcuni punti di esso.

Vorrei anche aggiungere che, a mio avviso, il provvedimento non ha carattere punitivo nei confronti della categoria degli ufficiali giudiziari perché l'istituto dei presentatori — che pur noi criticammo e criticiamo — viene istituito non soltanto ad ausilio dei notai.

Un altro passo avanti si è fatto anche con la disposizione che pone gli aiutanti ufficiali giudiziari su un piano di parità nel riparto dei titoli di credito.

PADULA. Vorrei osservare, che pur non avendo partecipato ai lavori che il Comitato ristretto svolse nella scorsa legislatura (i cui risultati giunsero a conoscenza dei membri della Commissione in via del tutto informale e parziale), ho radicali perplessità nei confronti del complesso del provvedimento al nostro esame.

Sono perplesso di fronte ad un fenomeno quantitativamente rilevante che ha messo in crisi una struttura di attribuzioni che sono state qui definite « corporative », con termini indubbiamente impropri, ma sostanzialmente efficace; di fronte a situazioni che sono in radicale contrasto con tutte le tendenze della moderna economia, che vede risolti in molti altri settori i problemi relativi all'accertamento e al pagamento di obbligazioni; di fronte al fatto che nel settore cambiario abbiamo ancora una struttura che è ancorata a dei principi e a una sistematica assolutamente superati nella realtà economica e civile del paese.

Che si legiferi con la giustificazione della provvisorietà o soltanto della copertura legale di situazioni di fatto che si sono determinate, razionalizzando un sistema che è di per sé evasivo della legge (mi riferisco, ad esempio, al fenomeno dei presentatori che è il sottoprodotto di una situazione distorta in base alla quale i distretti notarili o alcune segreterie comunali sono appetite in relazione all'entità e al peso remunerativo dei protesti cambiari) non può non destare in noi profonde perplessità.

Un provvedimento di questo genere è in contrasto con i principi che abbiamo affermato in materia di riforma dell'ordinamento della pubblica amministrazione e del pubblico impiego, e che si proponevano di eliminare, attraverso il riassetto, ogni forma di diritti casuali e tutte quelle altre forme similari di retribuzione che oggi sono presenti all'attenzione del paese per la scandalosa situazione dell'amministrazione delle dogane.

Queste considerazioni di ordine generale mi indurrebbero a proporre un ripensamento radicale dei criteri sui quali si fonda il provvedimento in discussione.

Si pensa di superare le attuali difficoltà operando un ampliamento notevole della gamma dei pubblici ufficiali abilitati a levare i protesti, rispettando, se così si può dire, le condizioni del mercato, vale a dire la libera scelta del « professionista »; ma io francamente non so quale impressione suscitò, nell'animo dei colleghi, la disposizione, contenuta nel provvedimento in discussione, in base alla

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 APRILE 1973

quale il fatto di aver compiuto gli studi dell'obbligo viene considerato titolo sufficiente per abilitare alla redazione di un atto pubblico che fa piena prova dei fatti avvenuti.

Si potrebbe pensare che io stia svolgendo delle considerazioni di scuola, ma in realtà una situazione di questo genere non può non destare un certo disagio in coloro che cercano di assecondare gli sforzi che si vanno compiendo per razionalizzare il settore, concentrando sempre più determinate attività nelle mani dell'amministrazione della giustizia.

Considerazioni del genere vanno poi collegate con le istanze, che credo a tutti i colleghi siano pervenute da parte delle associazioni bancarie, le quali giustamente fanno presente come il ruolo delle banche dovrebbe essere potenziato, in questo settore. Come si può ignorare il fatto che oggi la maggioranza dei titoli viene domiciliata presso gli istituti di credito? Si pensa veramente di risolvere ogni problema limitandosi ad assicurare un'equa distribuzione dei titoli da protestare tra le varie categorie interessate alla levata dei protesti?

Se a tutto ciò si aggiunge il fatto che con la normativa oggi in discussione si tende ad autorizzare ogni pubblico ufficiale a valersi dell'opera di presentatori, fino al limite massimo di sei unità, si può concludere che ci troviamo in presenza di un tentativo di pura e semplice razionalizzazione delle strutture oggi esistenti nel settore, che contraddice tutti gli orientamenti più volte espressi dal Parlamento in materia di pubblico impiego e di riorganizzazione del settore giudiziario.

Mi rendo conto che l'accoglimento delle considerazioni da me espresse condurrebbe ad una radicale riformulazione del provvedimento in discussione, che renderebbe necessaria la costituzione, anche in questa legislatura, di un apposito Comitato ristretto. Per questo, mi limito ad esprimere dei giudizi nell'ambito della discussione sulle linee generali, rimettendomi alle conclusioni cui i diversi gruppi riterranno di addivenire. Desidero però ribadire che, nella ricerca di un contemperamento degli interessi di categorie tra loro confliggenti, si è perso moltissimo tempo ed alla fine si è giunti ad un risultato estremamente discutibile, che non ritengo possa raccogliere la convinta adesione (ma neppure, a mio avviso, la rassegnata accettazione) da parte di alcuna forza politica.

A questo punto, bisogna affermare con chiarezza che è ormai giunto il momento di affrontare il problema di una radicale riforma della disciplina vigente nel settore, che

consenta di porre un freno alla proliferazione di attività che si svolgono *a latere* delle strutture burocratiche della giustizia e ne appesantiscono il già grave carico di lavoro.

Occorre prendere in esame l'opportunità di concentrare l'attività connessa alla levata dei protesti nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, esonerando i segretari comunali ed i notai da un compito al quale non è certamente legato il prestigio e la dignità professionale: non vedo, infatti, come da parte, ad esempio, di un notaio si possa affermare che l'attività connessa con la levata dei protesti sia un elemento indispensabile ai fini del prestigio della categoria...

**PRESIDENTE.** Non ai fini del prestigio, ma degli interessi della categoria!

**PADULA.** Il nostro presidente, con la sua acuta ironia, sottolinea come il problema sia legato alla presenza di certi interessi favorevoli alla conservazione dell'attuale situazione; esiste forse, anche se non so quanto pesi in questo contesto, la preoccupazione di possibili agitazioni di tipo sindacale.

Concludendo, debbo dire che, il provvedimento in discussione, del quale pur conosco il lungo e tormentato *iter*, lascia in me una profonda e radicale perplessità.

**MUSOTTO.** Le osservazioni svolte dal collega Padula hanno trovato in me profonda risonanza; ma non mi sembra si possa tacere l'importanza del riconoscimento, operato dal provvedimento in esame, della figura del presentatore, che consente di superare una gravissima incongruenza dell'attuale legislazione, che praticamente costringe i notai a commettere veri e propri falsi in atto pubblico.

**MICHELI PIETRO.** Il discorso non vale soltanto per i notai, ma per tutti i pubblici ufficiali abilitati alla levata dei protesti.

**MUSOTTO.** Già oggi, infatti, colui che è abilitato a levare il protesto è costretto a ricorrere ai presentatori, ponendo in essere, in base all'attuale legislazione, quanto meno un comportamento irregolare. La legge vigente, infatti, non prevede che il pubblico ufficiale possa far ricorso ai presentatori; d'altra parte, il pubblico ufficiale, impossibilitato ad eseguire personalmente la presentazione del titolo al debitore, è in pratica costretto a giovare dei presentatori.

Se questa è la situazione attuale, debbo dire che ho accolto con molto favore l'inno-

vazione introdotta dal provvedimento in discussione, e così efficacemente illustrata dal relatore Castelli, in base alla quale si riconosce la figura del presentatore, colmando una grave lacuna dell'attuale disciplina.

Indubbiamente, le osservazioni dell'onorevole Padula mi hanno posto in una situazione di grave perplessità. Lo stesso collega, però, pur manifestando con profondo convincimento il suo pensiero, ha mostrato di tenere in considerazione le esigenze di una situazione i cui termini sono a tutti noti.

In effetti, se dovessimo in questa sede accogliere le osservazioni del collega Padula, dovremmo riprendere il discorso dal punto di partenza, considerando il provvedimento in discussione del tutto inadeguato, e ponendo mano alla elaborazione di una nuova disciplina. Credo che, al punto in cui si è giunti, nessuno di noi si senta di aderire ad una soluzione di questo genere. Si consideri anche che, come ha indicato l'onorevole Castelli, la discussione di un provvedimento di modifica della disciplina dei protesti cambiari si protrae ormai da quattro legislature: un fatto di questo genere si ripete, purtroppo, per molti provvedimenti, tra cui si possono citare la riforma del diritto di famiglia, quella del codice di procedura penale, la nuova disciplina delle controversie individuali di lavoro, nonostante che da ogni parte si esprima l'auspicio di una sollecita approvazione.

PADULA. Debbo però rilevare che i provvedimenti che il collega Musotto ha ricordato non toccano una materia che coinvolge interessi di categoria.

MUSOTTO. Pur non considerando il provvedimento oggi in discussione come una soluzione completamente soddisfacente dei complessi problemi del settore interessato, mi sembra di poter esprimere un giudizio positivo, valutando il disegno di legge come il primo passo verso il superamento di una situazione assai criticabile. In questo quadro, mi proponevo di esprimere taluni rilievi su alcune disposizioni del provvedimento in discussione, quali ad esempio quelle di cui agli articoli 7 e 12. Ma, considerata la situazione in cui ci troviamo, posta in risalto dal relatore e sottolineata anche dal collega Coccia, non mi sento di rimettere in discussione le disposizioni contenute nel disegno di legge, il quale rappresenta indubbiamente un passo avanti rispetto alla situazione attuale.

Pertanto, il gruppo socialista dichiara di essere favorevole all'approvazione del provve-

dimento. Del resto, qualora la legge che sarà approvata, in sede di pratica attuazione, dovesse dar luogo ad inconvenienti, potremo sempre intervenire con un successivo disegno di legge studiato ed elaborato in base all'esperienza. Alcuni potranno giudicare negativamente questo modo di legiferare, ma noi riteniamo invece opportuno e lecito riformare dei provvedimenti legislativi qualora questi diano luogo, nella vita pratica, a situazioni irrazionali.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

CASTELLI, *Relatore*. Il relatore ritiene sia suo dovere riprendere le osservazioni dei colleghi ed esprimere su di esse alcune modeste valutazioni.

L'onorevole di Nardo ha presentato nel suo intervento valutazioni di due diversi tipi, sostenendo di voler fare delle questioni di principio. Desidero pertanto ricordare al collega che, in sostanza, le sue valutazioni di principio sono delle considerazioni di tipo corporativo, in quanto dirette esclusivamente alla salvaguardia di una corporazione nei riguardi di un altro ente analogo. Inoltre, in seno al Comitato ristretto costituito nella precedente legislatura, l'onorevole di Nardo difendeva una diversa corporazione...

DI NARDO. Io rappresento i cittadini, non una corporazione!

CASTELLI, *Relatore*. Ricordo ancora che le osservazioni contenute nella prima parte del suo intervento, contrarie ad una parificazione degli ufficiali giudiziari agli aiutanti ufficiali giudiziari (che, peraltro, non è una parificazione completa, come sostiene l'onorevole Coccia) erano già state sollevate in sede di Comitato ristretto nella precedente legislatura dall'onorevole Lospinoso Severini: in quella stessa sede, però, l'onorevole di Nardo resisteva all'impostazione che oggi invece ha accolto. Nella seconda parte del suo intervento, poi, l'onorevole di Nardo ha posto una questione che teoricamente potrebbe apparire di principio (la salvaguardia della libera scelta dei professionisti incaricati di levare il protesto) mentre, in realtà, essa rientra nell'ambito della difesa di una certa organizzazione di tipo industriale o paraindustriale di studi professionali per la levata dei protesti.

L'onorevole Pietro Micheli, invece, ha posto in evidenza come, in realtà, sia fuor d'opera

## VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 APRILE 1973

parlare di libera scelta dei professionisti da parte degli istituti quando ci troviamo di fronte a collegamenti tra organismi bancari e loro funzionari che trasferiscono i pacchi di cambiali ad un determinato studio notarile, attrezzato su un piano industriale per elevare il maggior numero di protesti.

DI NARDO. Io ho presentato una interrogazione contro questo « andazzo » !

CASTELLI, *Relatore*. Pertanto a me pare che la normativa proposta tenda a moralizzare l'intero settore.

Sono poi perfettamente d'accordo con le valutazioni espresse dall'onorevole Pietro Micheli, mentre condivido le conclusioni, ma non le premesse, dell'intervento dell'onorevole Coccia, il quale ritiene che il provvedimento in discussione abbia carattere provvisorio e non regolamenti in maniera organica la materia che, pertanto, dovrà essere riveduta in altra sede. A questa conclusione il collega è pervenuto ponendo in evidenza alcuni aspetti del problema che, a suo giudizio, sono negativi, mentre a mio avviso essi possono essere considerati positivi. Comunque concordo sulla considerazione secondo cui è stato raggiunto in questa sede un temperamento equo delle varie esigenze, che in ogni caso non ci esime dal riesaminare tutta la questione in altra sede.

Le osservazioni dell'onorevole Padula sono indubbiamente acute e serie, ma oltrepassano l'ambito del problema che è sottoposto al nostro esame: se dovessimo accogliere le tesi esposte dal collega, dovremmo porre in discussione la legge cambiaria, l'ordinamento del notariato, le norme del codice civile relative all'atto pubblico e addirittura la convenzione di Ginevra. Ora, io chiedo alla Commissione se sia il caso, prima di dar corso ad un intervento di particolare urgenza, procedere ad una revisione in tutti questi settori.

Su un piano teorico io sottoscrivo le valutazioni del collega Padula: sarebbe cioè opportuno procedere ad una ristrutturazione completa di questo ramo del diritto civile. Desidero però richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che i provvedimenti di urgenza relativi a determinati settori implicano delle modifiche di istituti che noi difficilmente potremo approvare nell'arco di due legislature, anche in relazione alle intese che dovrebbero essere raggiunte sul piano internazionale. Infatti, dovremmo modificare la convenzione di Ginevra, perché altrimenti la liberalizzazione della levata dei protesti non

sarebbe conseguibile senza violare gli impegni assunti con gli altri Stati. Noi oggi siamo inseriti nel Mercato comune europeo, dove i rapporti economici sono molto intensi: di conseguenza, tenendo conto del problema dei finanziamenti e dei pagamenti mediante rilascio di titoli, non possiamo dar vita ad una normativa di tipo interno avulsa dal contesto giuridico internazionale che regola gli scambi tra i paesi membri. Le valutazioni dell'onorevole Padula, pur essendo in un certo senso fondate, portano a delle conclusioni eccessive. Insisto quindi affinché quelle perplessità vengano superate nel senso di passare all'esame degli articoli del provvedimento, il quale, pur costituendo una soluzione compromissoria, realizza un tipo di intervento immediato quanto mai necessario nell'attuale situazione.

DI NARDO. Vorrei precisare che durante i lavori del Comitato ristretto della passata legislatura io non sono mai stato favorevole ad una equiparazione degli aiutanti ufficiali giudiziari agli ufficiali giudiziari. In quella occasione mi adoperai, peraltro, affinché venissero tutelate le aspettative dei presentatori dei notai, categoria già allora di fatto operante, come è stato da più parti affermato anche nel dibattito odierno.

PRESIDENTE. Prima che il rappresentante del Governo svolga la sua replica, desidero avvertire che gli onorevoli Padula e Gargani hanno presentato il seguente ordine del giorno, che danno per svolto:

« La Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1713, ritenuta la necessità di procedere alla soppressione dell'istituto del protesto cambiario, delibera il non passaggio all'esame degli articoli del disegno di legge in oggetto ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Innanzitutto desidero ringraziare il relatore per gli argomenti che ha illustrato nella sua esposizione introduttiva e sui quali concordo pienamente.

Sono state qui mosse parecchie critiche a questo provvedimento e sono stati preannunciati degli emendamenti. Il Governo non sostiene che il disegno di legge presentato sia perfetto: rileva soltanto che esso è sollecitato con grande urgenza da più parti, soprattutto in relazione ad alcune pronunce giudiziarie sfociate nell'invalidità del protesto per mancanza di qualifica dei presentatori. Il Governo, inoltre, non ha fatto altro che ripresentare

## VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 APRILE 1973

il testo che era stato discusso per tre legislature e sul quale si era raggiunto un accordo, sia tra le varie forze politiche sia tra le varie correnti dottrinarie.

Ciò premesso, e vista anche l'opportunità di valersi della procedura abbreviata prevista dall'articolo 81 del regolamento del Senato, il Governo, per quel doveroso omaggio e rispetto alla volontà del Parlamento, ha rappresentato esattamente il disegno di legge già approvato nella passata legislatura da entrambi i rami del Parlamento ma che, essendo stato in alcuni punti emendato, era decaduto a causa dell'anticipata fine della legislatura.

Questo è stato l'atteggiamento del Governo, il quale condivide molte delle preoccupazioni che sono state qui formulate; anzi, alcune di esse erano già state manifestate a suo tempo.

Il Governo, come ha già fatto il relatore, desidera fin da ora esprimere parere contrario (anche se in parte i problemi sollevati potranno formare oggetto di successivo esame) ad emendamenti che riporterebbero il disegno di legge all'altro ramo del Parlamento.

Ciò posto, e vista l'urgenza che da più parti è stata riconosciuta di una rapida approvazione, debbo dire che non capisco molto l'ordine del giorno Padula, sul quale si è già espresso con perfetta efficacia l'onorevole Castelli.

Certo, siamo tutti d'accordo sull'esigenza di una formulazione più moderna, più completa, più armonizzata con le altre leggi che riguardano la materia; ma l'accettazione dell'ordine del giorno significherebbe rinviare il problema *sine die* e rinunciare ad eliminare con una normativa chiara e precisa lo stato di incertezza in cui si trovano oggi le procedure dei protesti.

Ecco perché il Governo, nel riconfermare la sua adesione all'impostazione del relatore e nel riconfermare la sua contrarietà agli emendamenti presentati, desidera esprimere il suo parere sfavorevole all'ordine del giorno Padula.

**PRESIDENTE.** Avverto che gli onorevoli Gargani, Padula e Manco propongono formalmente il rinvio del seguito della discussione del disegno di legge in esame al 18 aprile. A norma dell'articolo 40 del regolamento, la discussione non può proseguire sino a che tale sospensiva non sia stata respinta.

**GARGANI.** La nostra richiesta di rinvio è giustificata, oltre che dall'andamento della discussione da cui, malgrado l'abilità dell'ono-

revole Musotto, è emerso che vi sono in tutti notevoli perplessità e, contemporaneamente, la volontà di approvare il provvedimento (il che non fa onore al legislatore, tanto più che tale contraddizione risulterà comunque dal resoconto stenografico), anche dal fatto nuovo, costituito dalla presentazione di un ordine del giorno di non passaggio agli articoli.

**PRESIDENTE.** Poiché nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione la questione sospensiva proposta dagli onorevoli Gargani, Padula e Manco.

(È respinta).

Proseguiamo dunque la discussione. Passiamo all'ordine del giorno Padula ed altri, del quale è già stata data lettura.

**COCCIA.** Parlo per dichiarazione di voto nei confronti dell'ordine del giorno Padula, che non ci trova pregiudizialmente contrari. Dobbiamo però dire con chiarezza che esso presupporrebbe, ai fini pratici, la possibilità per il legislatore di muoversi lungo un filone del tutto diverso dall'attuale, altrimenti i risultati di tale ordine del giorno resterebbero puramente platonici. Non vediamo, cioè, come esso possa realmente rispondere ad una volontà che è diffusa tra noi. Pertanto, il gruppo comunista non potrà votare a favore.

**CASTELLI, Relatore.** L'ordine del giorno Padula avrebbe un suo significato se ci trovassimo di fronte ad un atto legislativo operante, valutabile nella sua portata, al quale noi potremmo apportare una modifica efficace. In questa sede, invece, non produce alcun effetto e non vedo come si innesti sul provvedimento al nostro esame. Voterò pertanto contro.

**PADULA.** Non posso accettare che vengano adottate queste giustificazioni, altrimenti, bisognerebbe concludere che non è consentita la presentazione di ordini del giorno!

**PRESIDENTE.** Non si deve dar luogo ad equivoci: l'onorevole Castelli ha semplicemente posto in evidenza come l'approvazione dell'ordine del giorno Padula non conduca all'auspicata abolizione dell'istituto del protesto, ma ottenga il risultato di lasciare inalterata la situazione presente. A sua volta, l'onorevole Padula può replicare, come ha fatto, sostenendo che con la presentazione dell'ordine del giorno ha voluto sottolineare l'esigenza di pervenire ad una organica riforma.

MUSOTTO. Il gruppo socialista condivide lo spirito che anima l'ordine del giorno Padula, ma non possiamo in questa sede accogliere fino in fondo i principi in esso contenuti. Noi quindi riteniamo di dover manifestare il nostro orientamento in senso favorevole alla prosecuzione dell'esame del disegno di legge n. 1713, pur sottolineando l'esigenza di pervenire al più presto ad una nuova ed organica disciplina della materia.

SPAGNOLI. Vorrei chiedere al collega Padula se ritiene possibile modificare il suo ordine del giorno, eliminando la proposta di non passaggio all'esame degli articoli (che, come è stato posto in rilievo, condurrebbe al perpetuarsi dell'attuale situazione) e sostituendola con un invito ad elaborare una nuova soluzione legislativa, nell'ambito della quale sia tenuto in considerazione l'orientamento da più parti espresso in favore dell'abolizione dello istituto del protesto cambiario. In questi termini noi del gruppo comunista saremmo disposti ad accogliere l'ordine del giorno; viceversa non potremmo dare il nostro voto favorevole ad una proposta di non passaggio all'esame degli articoli, nell'attesa di una futura disciplina legislativa, dal momento che questo impedisce anche di dar vita, alla sia pure parziale riforma che il disegno di legge in discussione si prefigge di realizzare.

PATRIARCA. Noi avevamo proposto una sospensiva proprio per consentire un esame più approfondito della materia!

PRESIDENTE. Vorrei rilevare che, se l'onorevole Padula intende accogliere l'indicazione suggerita dal collega Spagnoli, deve ritirare il suo ordine del giorno, e ripresentarlo (modificato) al termine dell'esame degli articoli.

PADULA. Non concordo con l'impostazione delineata dall'onorevole Spagnoli, e non già per quanto concerne l'aspetto procedurale, quanto piuttosto per quello sostanziale. L'ordine del giorno di non passaggio agli articoli costituisce una precisa espressione di volontà politica, ed implica una precisa assunzione di responsabilità in relazione al testo al nostro esame. È evidente che una decisione di accoglimento dell'ordine del giorno lascerebbe immodificata la disciplina vigente; ma ciò responsabilizzerebbe tutti i gruppi nella ricerca di una nuova soluzione legislativa. Io ritengo, invece, che il fatto di creare una nuova categoria di soggetti interessati al permanere dell'attuale situazione — come si propone, in so-

stanza, il disegno di legge in esame — costituisca il modo migliore per dimostrare che non si vuole abolire l'istituto del protesto.

PRESIDENTE. Ella, quindi, mantiene il suo ordine del giorno?

PADULA. Sì, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Padula di non passaggio all'esame degli articoli, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo quindi all'esame degli articoli. Darò ora lettura dell'articolo 1, che differisce dal testo stampato e distribuito alla Camera, essendo successivamente pervenuta una correzione al messaggio originariamente trasmesso dall'altro ramo del Parlamento. Il testo corretto è il seguente:

#### ART. 1.

(*Publici ufficiali abilitati alla levata del protesto*).

Il protesto di cambiali e assegni bancari è levato dal notaio, dall'ufficiale giudiziario e dall'aiutante ufficiale giudiziario, nonché dal segretario comunale nei limiti indicati dall'articolo 68 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e dall'articolo 60 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736. La competenza relativa al protesto di cambiali e assegni bancari è pertanto estesa agli aiutanti ufficiali giudiziari, a modifica dell'articolo 68 delle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario, approvate con il regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, dell'articolo 60 delle disposizioni sull'assegno bancario, approvate con il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e dell'articolo 33 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dalla legge 11 giugno 1962, n. 546, dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 757, dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e dalla legge 29 novembre 1971, n. 1048, ferme restando le altre norme dell'ordinamento suddetto.

Gli onorevoli di Nardo e Manco, hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere le parole: « e dall'aiutante ufficiale giudiziario », e quelle da: « La competenza relativa », fino alla fine dell'articolo.*

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 APRILE 1973

DI NARDO. Per l'illustrazione di questo emendamento faccio riferimento al mio intervento in sede di discussione sulle linee generali.

CASTELLI, *Relatore*. Il relatore è contrario all'emendamento di Nardo, per le considerazioni esposte in sede di replica.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche il Governo è contrario all'emendamento in questione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento di Nardo.

PATRIARCA. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

GARGANI. Anch'io, signor Presidente, mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione le parole dell'articolo 1 di cui i deputati di Nardo e Manco hanno chiesto la soppressione.

*(Sono approvate).*

L'emendamento di Nardo è pertanto precluso.

Pongo in votazione l'articolo 1, nel testo di cui ho dato lettura, già approvato dal Senato.

*(È approvato).*

Gli onorevoli Patriarca e Carla Capponi Bentivegna hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

Sono esenti dalle spese di protesto le cambiali di importo inferiore a lire trentamila.

PATRIARCA. Riteniamo che questo articolo aggiuntivo si illustri da sé.

CASTELLI, *Relatore*. Sono contrario all'articolo aggiuntivo in parola, poiché se introducessimo un criterio di questo genere, nessuno più riterrebbe opportuno accettare cambiali di importo inferiore a trentamila lire.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche il Governo è contrario.

PATRIARCA. Noi insistiamo.

PRESIDENTE. Poiché l'articolo aggiuntivo 1-bis Patriarca-Capponi Bentivegna Carla

implica diminuzione di entrate, dovrà essere inviato, per il parere, alla V Commissione bilancio.

LENOCI. Il gruppo socialista si asterrà dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di richiedere il parere alla V Commissione bilancio sull'articolo aggiuntivo 1-bis Patriarca-Capponi Bentivegna Carla.

*(È approvata).*

ACCREMAN. Onorevole presidente, debbo far presente che alcuni colleghi hanno ritenuto di votare sull'articolo 2!

PRESIDENTE. È inammissibile un rilievo del genere. Ho infatti dato preventivamente lettura dell'articolo aggiuntivo, ed ho espressamente invitato i colleghi ad esprimersi in merito alla richiesta di parere!

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Comunque il risultato della votazione non è ancora definitivo.

PATRIARCA. A me sembra che la votazione si sia svolta regolarmente.

PRESIDENTE. L'articolo aggiuntivo 1-bis Patriarca-Capponi Bentivegna Carla, così come è formulato, implica una riduzione delle entrate dello Stato perché comporta l'esenzione anche dall'imposta di bollo. Su questo emendamento è pertanto necessario acquisire il parere favorevole della V Commissione bilancio.

DI NARDO. Noi insistiamo nel ritenere completata la votazione.

PRESIDENTE. La Commissione ha infatti votato, ma non ha deliberato sul merito dell'articolo aggiuntivo, non potendolo fare ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, del regolamento. Essa ha invece stabilito che l'articolo aggiuntivo venga inviato per il parere alla V Commissione bilancio.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13,20.**

II. CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dotl. GIORGIO SPADOLINI